

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO	REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI	Codice Ail. 01-00/P09	
		del 10/01/2011	
		Rev 00	Pag. 1 di 1

Art. 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino sono tenuti, ai sensi dell'art. 37 RD 2537/1925, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente.

Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dal Sistema Gestione Qualità dell'Ordine, qui integralmente richiamate (allegato n. 01 "Procedura P16 – riscossione quote di iscrizione").

Art. 2

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 R.D. 2537/25 e dell'art. 10-bis e ss. del Regolamento del procedimento disciplinare. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine nella delibera di sospensione a tempo indeterminato lo invita ulteriormente a sanare la propria posizione debitoria nel termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Art. 3

Il Consiglio, trascorso il termine di cui all'art. 2, invita il sospeso, con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, a manifestare entro 10 giorni la propria scelta tra chiedere la cancellazione dall'Albo ovvero rimanere iscritto saldando tutto il dovuto. Nella comunicazione è specificato che l'eventuale mancata risposta darà luogo ad un nuovo procedimento disciplinare a suo carico.

Art. 4

A seguito della comunicazione di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ultimo termine di 7 giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso inutilmente detto termine si dà luogo a nuovo procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

Anche in caso di cancellazione, su richiesta dell'iscritto ovvero a seguito di procedimento disciplinare, gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il progresso e mai onorate.

Art. 7

Nei confronti degli architetti già destinatari di provvedimento di sospensione a tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6.